



**COMUNE di
POSTA FIBRENO**

ENTE GESTORE



**Riserva Naturale
Lago di Posta Fibreno**

**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE IN ACQUA
NEL LAGO DI POSTA FIBRENO**

CAPO I

USO E NAVIGAZIONE

Art. 1

- a) Il presente capo del regolamento disciplina l'uso e a la navigazione dei natanti temporaneamente o stabilmente stazionanti nel Lago di Posta Fibreno e nell'asta fluviale del fiume Fibreno (in seguito "Lago") all'interno del territorio comunale, la loro iscrizione nell'Elenco Nautico Comunale di cui al successivo art. 7 e il rilascio dei relativi contrassegni identificativi ai soggetti privati.
- b) Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 gennaio 1983, n° 10 è vietata la navigazione a motore con combustione interna.
- c) Ai sensi del presente regolamento, per "natante" deve intendersi ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50, esclusivamente a propulsione elettrica, umana, a remi o similari compresi pattini, canoe, kayak, yole, bici d'acqua, waterball ecc.
- d) Per "stazionanti" si intendono quei natanti ormeggiati o in navigazione nel Lago.
- e) Per "temporaneamente stazionanti" deve intendersi un periodo temporale pari o inferiore a 12 ore diurne.
- f) Per "stabilmente stazionanti" deve intendersi un periodo temporale superiore a 12 ore.
- g) E' inclusa nella disciplina del presente regolamento anche l'imbarcazione tipica di Posta Fibreno definita "nàue" ovvero una barca dal fondo piatto, simmetrica, con la prua e la poppa rialzate allo stesso modo e di qualsiasi dimensione.

Art. 2

- a) I natanti possono navigare da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
- b) E' consentita la navigazione all'interno del Lago mantenendo la distanza di 5 metri dalle rive, ad esclusione della "nàue" di cui all'art. 1 lett. g) del presente regolamento.
- c) E' vietato fare schiamazzi, turbare la quiete pubblica e praticare qualsiasi tipo di gioco acquatico.
- d) Per le imbarcazioni e le navi dotate o meno di motore di qualsiasi tipo, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 10, é fatto divieto assoluto di navigazione, stazionamento, ormeggio, alaggio e rimessaggio nelle acque dei Lago e sue aree pertinenziali strettamente adiacenti.

e) E' fatto divieto altresì di rimessaggio e di stazionamento, anche ai fini della manutenzione straordinaria dei natanti così come definiti all'art. 1, lett. b) del presente regolamento con le eccezioni di cui al successivo art. 12, lett. a) e b), sulle aree pertinenziali strettamente adiacenti al Lago.

g) La norma di cui al comma precedente non si applica, nel periodo dal primo di ottobre al 31 di marzo, nei casi in cui il proprietario del natante sia anche proprietario dell'area pertinenziale strettamente adiacente al Lago, esclusivamente per attività di manutenzione e per al massimo 30 giorni. Resta la possibilità al proprietario dell'area pertinenziale, strettamente adiacente al Lago, di consentire l'utilizzo del proprio fondo per il rimessaggio e lo stazionamento dei natanti anche di proprietà altrui.

h) Fatta esclusione per la "nàue", è vietato attraccare i natanti lungo le sponde del Lago, con la sola esclusione dei luoghi individuati e autorizzati dal Comune di Posta Fibreno con apposita delibera di Giunta comunale.

i) Fatta esclusione per la "nàue", la discesa in acqua dei natanti é consentita esclusivamente nei luoghi appositamente individuati dal Comune di Posta Fibreno.

Art. 3

a) E fatto obbligo ai proprietari di natanti e "nàue", stabilmente stazionanti nel Lago, di procedere all'iscrizione nell'apposito Registro Nautico predisposto dal Comune di Posta Fibreno.

b) I natanti e le "nàue" stabilmente stazionanti nelle acque del Lago dovranno essere muniti di un contrassegno numerico rilasciato dal Comune di Posta Fibreno.

c) Per i natanti e le "nàue", stabilmente stazionanti non iscritti nel Registro Nautico Comunale ovvero privi di contrassegno numerico rilasciato dal Comune di Posta Fibreno, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 42, lett. b) del presente Regolamento e verranno, inoltre, rimosse dal lago.

d) Per i natanti temporaneamente stazionanti privi di biglietto, ove previsto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 42, lett. b) del presente regolamento.

e) E' facoltà del Comune di Posta Fibreno prevedere un numero massimo di natanti con delibera di Giunta comunale.

Art. 4

a) I proprietari dei natanti e delle "nàue" non residenti nei Comune di Posta Fibreno, stazionanti stabilmente o temporaneamente, dovranno versare un contributo determinato con successivo e separato atto di Giunta del Comune di Posta Fibreno. Per la navigazione temporanea il biglietto dovrà essere conservato per tutto il periodo della navigazione.

b) Sono esonerati dal pagamento del contributo di stazionamento i proprietari dei natanti e delle "nàue" residenti nei Comune di Posta Fibreno, nei limiti di tre "nàue" e due natanti per nucleo familiare.

Art. 5

Gli introiti discendenti dal pagamento dei contributo di stazionamento di cui all'art.4, lett. a) del presente regolamento saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio vincolato e saranno destinati ad interventi mirati alla tutela e salvaguardia e sviluppo turistico del territorio e della sua fauna e flora.

Art. 6

a) Il rilascio del contrassegno identificativo numerato sarà consegnato dal Comune di Posta Fibreno, previa istanza e accertamento dell'avvenuto versamento del contributo di stazionamento, al proprietario non residente del natante/"nàue" o suo delegato.

b) Sono esonerati dall'obbligo del contrassegno i proprietari dei natanti temporaneamente stazionanti di cui all'art. 1, lett. e) del presente regolamento.

c) Il contrassegno rilasciato dal Comune di Posta Fibreno dovrà essere apposto, a cura del proprietario, sulla prua del natante/"nàue" e comunque in posizione ben visibile.

Art. 7

- a) La domanda di iscrizione al Registro Nautico Comunale dovrà essere corredata dai seguenti dati:
- generalità complete del proprietario, indirizzo di residenza ed eventuali ulteriori recapiti;
 - una breve descrizione del natante/"nàue" di cui si chiede l'iscrizione ed eventuale documentazione, se esistente;
 - la località dove il natante è ormeggiato permanentemente.
- b) Alla domanda, datata e controfirmata in modo leggibile, deve essere allegato:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - due foto a colori del natante/"nàue" (una con vista lato anteriore e una con vista lato posteriore);
 - originale dell'attestato di versamento in favore del Comune di Posta Fibreno del contributo di stazionamento se dovuto.
- c) Nella domanda il proprietario deve dichiarare altresì:
- di essere proprietario del natante per il quale richiede l'iscrizione nel Registro Nautico Comunale;
 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Posta Fibreno ogni modifica o variazione dei dati contenuti nella domanda entro cinque giorni dalla loro variazione;

- di assicurare il decoro, la pulizia e il mantenimento in buono stato generale e manutentivo del natante/“nàue”.

Art. 8

- a) L'importo del contributo per l'iscrizione al Registro Nautico Comunale (escluso i residenti) e il rilascio del contrassegno identificativo verrà determinato con successivo e separato atto di Giunta comunale.
- b) L'eventuale duplicato del contrassegno identificativo dovrà essere dello stesso tipo e acquistato dal proprietario e vidimato dagli uffici comunali; mentre l'aggiornamento dei dati del natante/“naue” o di quelli anagrafici del proprietario non comporterà alcun versamento.
- c) I non residenti dovranno versare il contributo per l'iscrizione al Registro Nautico Comunale e una tassa annuale di stazionamento che verrà stabilita con successivo e separato atto di Giunta comunale.
- d) Quanto previsto dall'art. 8, lett. c) si applica anche ai cittadini residenti proprietari di più natanti a partire dalla terza unita , e “nàue” a partire dalla quarta unità.

Art. 9

Sono ammesse manifestazioni nautiche che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate, per quanto di competenza, dal Comune di Posta Fibreno quale Ente Gestore della Riserva Naturale “Lago di Posta Fibreno.

Art. 10

- a) E' sempre ammessa la navigazione, con qualsiasi mezzo di propulsione, nelle acque del Lago dei mezzi in servizio di soccorso, salvataggio e recupero.
- b) E' ammessa la navigazione a motore nelle acque del Lago ai mezzi di servizio per esercitazioni previa autorizzazione del Comune di Posta Fibreno quale Ente Gestore della Riserva Naturale “Lago di Posta Fibreno”.
- c) E' sempre ammessa la navigazione nelle acque del Lago ai mezzi di servizio della Riserva Naturale “Lago di Posta Fibreno” o del Comune di Posta Fibreno con qualsiasi mezzo di propulsione e di qualsiasi tipo.
- d) E' ammessa la navigazione ai natanti con motore elettrico non superiori a 2Kw complessivi.

Art. 11

- a) Nel caso di ritiro del natante/“nàue” dalle acque del Lago il proprietario é tenuto a darne preventivamente comunicazione al Comune di Posta Fibreno.
- b) Qualora il proprietario provveda al ritiro del natante/“nàue” dalle acque del Lago per un periodo superiore a 180 giorni continuativi é tenuto a riconsegnare il relativo contrassegno non oltre il 180° giorno dalla data del ritiro.

Art. 12

- a) E' consentito il rimessaggio, anche ai fini della manutenzione straordinaria dei natanti/“nàue” così come definiti all'art. 1, lett. c) e g) del presente regolamento, sulle aree pertinenziali strettamente adiacenti al Lago per un periodo non superiore a quindici giorni continuativi. In mancanza, troveranno applicazione le sanzioni di cui all'art. 42, lett. b) del presente regolamento.
- b) Il rimessaggio di cui al comma precedente é consentito dietro comunicazione al Comune di Posta Fibreno del proprietario del natante/“nàue”.
- c) Nel caso di abbandono del natante o comunque di una situazione ritenuta di non decoro dello stesso, il Comune può obbligare il proprietario del natante o della “nàue” al ripristino di una situazione del decoro e, nel caso il proprietario non adempia entro 15 gg dall'invito, il natante potrà essere rimosso a spese del proprietario.

CAPO II

NOLO NATANTI

Art. 13

- a) Sono autorizzati al nolo dei natanti e delle “nàue” , così come specificati al capo I , art. 1 lett. c) e g) in possesso di regolare licenza.
- b) Possono essere rilasciate al massimo numero otto (8) licenze perle attività di cui all'art. 13 e per un massimo di tre (natanti) a licenza.

Art. 14

Il noleggiante deve garantire ed è personalmente responsabile dell'efficienza del mezzo, dei relativi organi di governo e di manovra e del numero massimo di posti a sedere.

Art. 15

I natanti e le “nàue” possono essere noleggiati solo a persone di età superiore a 18 anni che si assumono la responsabilità dell'utilizzo degli stessi da parte di minori.

Art. 16

I natanti e le “nàue” devono essere dotati di una giubbotto di salvataggio per ogni persona imbarcata o di un salvataggio anulare per ogni due persone.

Art. 17

Il noleggio del natante è consentito dalle ore 8:00 al tramonto.

Art. 18

Il noleggiante deve avere sempre a disposizione un mezzo nautico con cavo di rimorchio e di salvataggio anulare per il recupero dei mezzi noleggiati in difficoltà o per ordinare il rientro degli stessi in caso di repentino mutamento delle condizioni del tempo o di altra previsione di pericolo.

Art. 19

Per il noleggio delle “waterball”, il titolare, oltre a fornirsi di tutte le autorizzazioni in base alla normativa vigente , dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore ed, inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) L'attività dovrà essere svolta in orario diurno, in luoghi individuati dal Comune con delibera di Giunta comunale e dovrà essere effettuata ad una distanza non superiore a 10 metri dalla riva;
- b) è obbligatoria la presenza di un operatore, in buono stato di salute , per ogni sfera, che vigili sulla sicurezza di coloro che sono all'interno delle stesse: a tale scopo dovrà essere garantita la possibilità di un immediato recupero della sfera tramite un cavo collegato dalla sfera all'operatore sulla terraferma;
- c) Il noleggiante delle waterball dovrà dotarsi di idonea attrezzatura di pronto soccorso.

Art. 20

Il noleggiante ha l'obbligo di avere un registro le cui pagine saranno numerate e vidimate dal comune, sul quale, di volta in volta, annoterà:

- generalità;
- data e luogo di nascita di chi noleggia l'imbarcazione;
- recapito;
- estremi del documento dell'identità personale;
- firma del noleggiatore che attesti la presa visione delle presenti norme.

Art. 21

Il nolo è consentito solo previo acquisto di biglietti preventivamente vidimati dal comune, nei punti vendita stabiliti dal Comune con delibera di Giunta.

Art. 22

Il Comune assegnerà un numero ad ogni natante autorizzato al nolo; sarà cura del titolare di licenza esporre all'esterno, ben visibile, il numero assegnato.

Art. 23

I biglietti in vendita saranno ordinati in blocchetti e numerati progressivamente in relazione ai natanti in esercizio. E' fatto obbligo al rivenditore di biglietti di staccare gli stessi in ordine rigorosamente progressivo, evitando di fornire biglietti corrispondenti ad imbarcazioni eventualmente gradite dal cliente. Il rivenditore è tenuto a mostrare e a sottoporre a verifica i blocchetti dei biglietti in vendita solo agli agenti preposti dal Comune, in qualsiasi momento. Nel caso vengano riscontrate irregolarità il Comune può, alla prima infrazione comminare una sanzione da un importo minimo di euro 259,00 a un importo massimo di euro 2.590,00, e per successive infrazioni anche rilevare dall'incarico il preposto alla vendita senza che questi abbia nulla a pretendere.

Art. 24

Ogni biglietto dà diritto ad una escursione della durata non superiore ad un'ora.

Art. 25

Il costo del biglietto dei natanti è fissato con delibera di Giunta Comunale.

Art. 26

A fine giornata i titolari di esercizio di noleggio, ritireranno le somme loro spettanti presso la rivendita dei biglietti previa restituzione dei tagliandi "figlia" in loro possesso, i quali costituiscono unico titolo per l'incasso e la quietanza.

Art. 27

In ogni punto di attracco, individuato con delibera di Giunta comunale, gli esercenti il noleggio avranno cura di esporre bene in vista un cartello recante i numeri delle imbarcazioni in attracco in quel punto e la tariffa oraria.

Art. 28

Il noleggiatore avrà cura di provvedere alla pulizia e al decoro del posto di attracco.

Art. 29

Ogni trimestre, l'incaricato alla vendita dei biglietti verserà al comune la quota spettante, assieme alle matrici dei biglietti venduti, in base alla ripartizione prevista dalla delibera di Giunta Comunale. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo la licenza verrà sospesa.

Art. 30

Nel caso venga sorpreso un cliente su natante sprovvisto di biglietto valido il noleggiatore sarà soggetto ad una ammenda che va da un importo minimo di euro 259,00 a un importo massimo di euro 2.590,00. In caso di recidiva la licenza sarà sospesa e/o revocata.

CAPO III

IMMERSIONE SUBACQUEA

Articolo 31

Nella definizione generale di attività subacquea a scopo turistico e ricreativo sono comprese le seguenti azioni: immersioni subacquee con autorespiratore, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Tali attività, quando comportino l'uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali riconosciute ed entro i limiti previsti dallo stesso o che siano in possesso di pari capacità dimostrabili con attestati di carattere professionale o militare.

Articolo 32

E' fatto divieto di:

- 1) immergersi, nei giorni feriali, dal primo giorno di dicembre all'ultimo giorno del mese di febbraio;
- 2) effettuare immersioni notturne dal primo giorno di dicembre all'ultimo giorno del mese di febbraio;
- 3) rimuovere qualsiasi elemento naturale quali: ciottoli, massi, resti legnosi, piante acquatiche etc.;
- 4) introdurre e/o lasciare nell'ambiente naturale qualsiasi oggetto estraneo;

- 5) immergersi all'interno o all'imboccatura dei canali, dell'allagato dell'Isola Galleggiante e in corrispondenza delle zone di attracco dei pedalò, individuate con apposita delibera di Giunta Municipale;
- 6) effettuare pesca subacquea;
- 7) immergersi senza specifico permesso e nei punti non consentiti.

Articolo 33

L'ingresso nelle acque del lago è consentito esclusivamente nei punti individuati con apposita delibera di Giunta Municipale e segnalati con specifica cartellonistica. Nelle aree individuate per l'immersione è sempre possibile effettuare la discesa in acqua direttamente dal natante.

Articolo 34

- 1) L'immersione subacquea, così come definita dall'art. 35 e con le limitazioni previste dall'art. 36 commi 1 e 2, è consentita, nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi, purché in possesso dello specifico permesso giornaliero richiesto e rilasciato secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Municipale.
- 2) Il numero massimo di subacquei autorizzati ad immergersi è di 30 unità giornaliere, rispettando il limite massimo di 10 unità contemporaneamente, salvo eventuali deroghe.
- 3) I possessori del permesso di immersione, con la sola esclusione dei residenti nel Comune di Posta Fibreno, dovranno versare un canone stabilito con delibera di Giunta Municipale e soggetto a modifiche annuali. I proventi saranno destinati alle attività di valorizzazione turistica e didattica della Riserva Naturale.
- 4) Il rilascio del permesso di immersione, con le modalità dei commi precedenti, sarà rilasciato dal Comune e/o da associazione che espleta attività subacquea presente con apposita struttura sul territorio comunale.
- 5) Sono consentite immersioni diurne e notturne in occasioni delle sole feste tradizionali, civili e religiose, che abbiano una conclamata valenza antropologica e per le quali esiste un uso continuativo e non necessitano di nulla osta.

Articolo 35

Durante le immersioni i subacquei hanno l'obbligo di segnalare in superficie la loro presenza, utilizzando i dispositivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 36

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento, possono essere concesse dal Comune di Posta Fibreno in occasione di specifiche manifestazioni, per interventi tecnico/manutentivi oppure per scopi scientifici.

CAPO IV

SANZIONI E CONTROLLI

Art. 37

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle normative dello Stato, della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone e del Comune di Posta Fibreno.

Art. 38

- a) L'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate ai Servizi di Vigilanza del Comune di Posta Fibreno, dei guardiaparco della Riserva Naturale "Lago di Posta Fibreno" e delle Forze dell'Ordine.
- b) I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 38 della L.R. 6 ottobre 1997 n° 29, che detta "Norme in materia di aree naturali protette regionali", congiuntamente all'art. 11 della L.R. 29 gennaio 1983 n° 10, istitutiva della Riserva Naturale "Lago di Posta Fibreno". Le sanzioni vanno da un importo minimo di euro 259,00 a un importo massimo di euro 2.590,00.

Art. 39

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della prescritta pubblicazione di 15 giorni all'Albo Pretorio comunale ed annulla i precedenti regolamenti di consiglio comunale.